

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LII-bis
n. 55

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Sardegna**

Trasmessa alla Presidenza il 27 gennaio 2006


PAGINA BIANCA



*Garante del contribuente
della Regione Sardegna*

Cagliari, 27 gennaio 2006

Prot. UGC/48/2006



All'On.le Senato della Repubblica

Palazzo Madama

Roma

All'On.le Camera dei Deputati

Palazzo Montecitorio

Roma

All'On.le Governo della Repubblica

Palazzo Chigi

Roma

Relazione annuale 2005 - art. 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000 n.212, così come modificato dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

La presente relazione annuale - salvo per quanto concerne i dati statistici - è sostanzialmente uguale a quella del secondo semestre 2005, poiché per il primo semestre dello stesso anno, conclusosi nei giorni in cui i componenti di questo Garante, di nuova nomina, prendevano possesso dell'Ufficio, la relazione si è limitata a riferire dati statistici, rinviando ogni considerazione alla relazione del secondo semestre.

1. ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO.

Rispetto a quanto riferito al riguardo nelle precedenti relazioni, vi è stato un parziale miglioramento nell'ambito delle risorse materiali dell'Ufficio del Garante.

E' stata stabilmente acquisita una terza stanza, l'Ufficio è stato dotato di telefax e di collegamento internet, i mobili della segreteria sono stati sostituiti con mobili più moderni. Ciò anche per il fattivo interessamento del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Tuttavia, continua a sentirsi l'esigenza di un protocollo informatico, nella stanza in cui operano i due componenti del Garante diversi dal Presidente manca il collegamento telefonico interno diretto e gli stessi componenti sono privi di computer, il cui utilizzo agevolerebbe sensibilmente la loro attività. Quest'ultima carenza potrebbe essere eliminata trasferendo nella detta stanza il computer attualmente situato nella segreteria e assegnando all'impiegata addetta alla segreteria, che ne fa un uso assiduo, un apparecchio più recente di quello attuale, che è di fabbricazione non recente.

Nessun miglioramento, invece, vi è stato per quanto riguarda il personale di segreteria, costituito da una sola impiegata.

La serietà, la preparazione e la dedizione al lavoro di detta impiegata consentono il disbrigo del lavoro corrente, rapportato all'attuale carico di lavoro, ma nei momenti in cui l'attività della segreteria subisce impennate dovute a svariati motivi e, soprattutto, allorché l'attuale impiegata deve assentarsi per godimento delle ferie o altre ragioni la segreteria rimane sostanzialmente scoperta. A ciò si è cercato di ovviare con la momentanea applicazione di un dipendente dell'Ufficio Servizi al contribuente dell'Agenzia delle Entrate, disposta di volta in volta dal dirigente del citato Ufficio, ma il rimedio si è dimostrato inadeguato, perché il dipendente così applicato tende a restare estraneo all'attività del Garante, di cui non è a conoscenza e a cui non si sente di appartenere. In attesa che l'Ufficio del Garante acquisisca una propria autonomia, di mezzi e di personale, all'inconveniente sottolineato si potrebbe rimediare mediante l'applicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un secondo impiegato, fisso o almeno pronto a prestare la propria attività, con piena cognizione dell'attività e delle esigenze del Garante, in situazioni di emergenza dovute all'assenza dell'impiegata fissa o a un particolare aumento del carico di lavoro. La presenza di un secondo addetto alla segreteria consentirebbe, tra l'altro, di curare iniziative e approfondire aspetti diversi dal lavoro corrente, al fine di rendere più efficace l'opera di questo Garante (rilevazioni statistiche, ecc.).

2. RAPPORTI CON GLI UFFICI FINANZIARI

I componenti di questo Garante hanno preso contatto con il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, il quale, come già osservato, ha manifestato anche fattivamente il proprio interessamento per le esigenze materiali del loro Ufficio, e hanno altresì fatto visita ai dirigenti dei maggiori Uffici operativi dell'Agenzia, situati nel capoluogo, i quali a loro volta hanno assicurato una pronta evasione delle richieste di questo Garante. Convinti che siffatti contatti siano particolarmente utili per un più produttivo svolgimento dell'opera di mediazione tra il cittadino e l'Amministrazione finanziaria, che è propria del Garante del contribuente, i suoi componenti si propongono di estendere tali contatti ad altri Uffici finanziari.

Nel frattempo, si è notato che la disponibilità a fornire con buona tempestività i chiarimenti loro richiesti dal Garante è più accentuata nell'ambito degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, mentre non tutti gli altri Uffici tributari dimostrano altrettanta puntualità ed efficienza, forse anche a causa di una minore sensibilità verso la funzione del Garante del contribuente e di una minore preparazione specifica, che si intuisce in particolare per alcuni Comuni di ridotte dimensioni.

3. ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Questo Garante, al fine di accelerare la definizione delle pratiche e quindi le risposte ai cittadini interessati, ha preferito deliberare sulle singole pratiche non appena esse si presentavano mature per la definizione, a costo di moltiplicare il numero delle riunioni collegiali, per le quali tutti i componenti hanno dato la loro disponibilità.

Pertanto, nel corso del secondo semestre del 2005 ha tenuto 24 riunioni collegiali, durante le quali ha definito 37 pratiche, di cui due del 2003, due del 2004 e le restanti iscritte nell'anno in corso.

Ciò nonostante, la pendenza, nel corso del secondo semestre, è aumentata, passando da 23 a 43 pratiche, essendo state iscritte nello stesso periodo 57 nuove pratiche (se si considera però l'intero anno solare l'aumento delle pendenze è stato minore, cioè solo di 4 pratiche, essendo state iscritte 110 nuove pratiche ed essendone state definite 106).

In generale, gli Uffici finanziari sono stati abbastanza solleciti nel fornire i chiarimenti e le notizie, nonché talvolta nell'accedere alle istanze dei contribuenti mediante l'utilizzo dell'istituto dell'autotutela.

Nei casi in cui gli Uffici hanno ribadito le proprie posizioni, anche in presenza di richieste dei contribuenti (ritenute) ragionevoli, taluno ha manifestato una certa delusione avendo supposto che il Garante sia dotato del potere di imporre all'Ufficio finanziario una determinata decisione favorevole al contribuente, del quale in realtà il Garante non è dotato per la sua funzione, di mediazione e di impulso, che, a parere di questo Garante, non dev'essere modificata per evitare di farne, in sostanza, una sorta di doppione delle Commissioni Tributarie, peraltro senza le garanzie di contraddittorio che caratterizzano il predetto organo giurisdizionale.

Tra i casi in cui è parso ravvisare nei vari Uffici tributari un arroccamento in posizioni di esasperata tutela dell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, si può citare quello, in materia di Imposte Dirette e di IVA, nel quale un Ufficio ha disatteso, senza che nel frattempo fossero emersi nuovi elementi di contrasto, un accertamento con adesione e poi ripetutamente ha negato al contribuente un siffatto beneficio, come se esso non rispondesse all'interesse pure dell'Amministrazione, per la sua capacità di portare a una rapida definizione del caso, con conseguente rapida riscossione del tributo. In un altro caso, in materia di ICI, il Comune ha chiesto relativamente a un determinato terreno il pagamento dell'imposta sebbene, in precedenza, su richiesta del cittadino interessato, avesse escluso che quel terreno fosse assoggettabile a tale imposta.

Molti contribuenti hanno chiesto l'intervento di questo Garante lamentando il notevole ritardo da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'erogare i rimborsi di crediti d'imposta, compresi i crediti derivanti da duplicazione di pagamento d'imposta.

Rispondendo a questo Garante, l'Agenzia delle Entrate ha talvolta confermato il diritto al rimborso, ma ha aggiunto che i rimborsi avvengono secondo un ordine cronologico e in relazione alla disponibilità dei fondi.

Talvolta il ritardo constatato è stato particolarmente rilevante: in un caso (IVA per cessata attività) risale alla 1986, in un altro (circolazione automobilistica) al 1995, in altro ancora (Ilor) al 1996 e in un altro (Irpef) al 1997.

Essendo auspicabile, ma non realistico, che la disponibilità di fondi copra l'importo dei crediti già validati, sarebbe almeno opportuno conoscere l'ordine cronologico dei futuri rimborsi, per evitare che l'aspettativa del cittadino creditore si trasformi in insofferenza, alimentata dalla totale incertezza sulla prevedibile data del rimborso e dal sospetto che la propria posizione venga trascurata, a vantaggio di altri creditori.

Diversi contribuenti hanno poi lamentato il fatto che l'Amministrazione finanziaria abbia richiesto loro il versamento del tributo già trattenuto, per disposizioni di legge, dal sostituto d'imposta, sul cui successivo comportamento non erano stati in grado di esercitare alcun

controllo, sicché essi, avendo riscosso il corrispettivo della prestazione al netto della ritenuta, avevano confidato che, attraverso il sostituto, il loro debito d'imposta fosse stato regolarmente adempiuto in conformità alla certificazione loro rilasciata dallo stesso sostituto.

Ora, pur considerando che il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il sostituto, pare opportuno che nell'accennata ipotesi venga previsto per l'Amministrazione finanziaria - nel cui interesse è stata creata la figura del sostituto d'imposta - almeno l'obbligo di escutere prima quest'ultimo, salvo rivolgersi al sostituto a seguito d'insuccesso dell'azione intentata nei confronti del sostituto o di fallimento di quest'ultimo.

Capita poi spesso che il contribuente si rivolga al Garante per verificare la notifica di un avviso di accertamento, nel quale è pure indicato, per proporre ricorso, un termine entro il quale difficilmente il Garante, che sia stato interessato dal contribuente, può ottenere dall'Ufficio finanziario i chiarimenti necessari.

E' quindi auspicabile che, qualora l'interessato si sia rivolto al Garante, il predetto termine sia passibile di una proroga, sia pure con la previsione di un tetto, oltre il quale la proroga stessa non può operare.

Ciò al fine di coordinare e rendere attuabili concretamente le due forme di tutela del contribuente (quella giurisdizionale e quella, sopraggiunta negli ultimi anni, costituita dall'opera del Garante) e di evitare, nei limiti del possibile, la proposizione di ricorsi non necessari e quindi contrari all'interesse sia del contribuente, che dell'Amministrazione finanziaria.

4. SINTESI DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Pratiche pendenti all'inizio dell'anno 39, pratiche iscritte nel corso dell'anno 110 (53+57), pratiche evase 106 (69+37), pratiche pendenti alla fine dell'anno 43.

Divisione delle pratiche per materia come risultano dalle due relazioni semestrali (per il secondo semestre il nuovo Collegio ha adottato una classificazione parzialmente diversa, ritenuta più precisa):

TAB. A - ISTANZE DEL I SEMESTRE 2005

TIPOLOGIA DELLE ISTANZE DEL I SEMESTRE	N. ISTANZE
1. Rimborsi: IRPEF – ILOR – IVA – INVIM - Successione – Tassa CC.GG. Canone RAI – Tassa automobilistica	17
2. Questioni relative a verifiche fiscali	2
3. Questioni relative ad istanze di autotutela	1
4. Questioni relative a disfunz. Irregolarità scorrettezze	1

TIPOLOGIA DELLE ISTANZE DEL I SEMESTRE	N. ISTANZE
5. Questioni relative a tributi diretti ed indiretti	2
6. Questioni relative a sgravi	5
7. Questioni relative ad imposta di registro e canoni RAI	1
8. Questioni relative a tributi locali: accertamenti - rimborsi	
a) ICI	4
b) TARSU	1
9. Legge 241/90	2
10. Esenzione bollo	1
11. Varie	16
TOTALE ISTANZE	53

TAB. B - ISTANZE DEL II SEMESTRE 2005


TIPOLOGIA DELLE ISTANZE II SEMESTRE	N. ISTANZE DEF. TE	N. ISTANZE IN CORSO
1. Rimborsi II.DD.: IRPEF – ILOR – IVA	8	7
2. Rimborsi II.II.: Successione – INVIM – Registro	4	4
3. Questioni relative a verifiche fiscali:		
a) Guardia di Finanza	-	-
b) Uffici Finanziari	-	1
4. Questioni relative ad istanze di autotutela	2	1
5. Questioni relative a disfunzioni, irregolarità scorrettezze	-	-
6. Questioni relative a tributi diretti	6	6
7. Questioni relative a tributi indiretti	1	5
8. Questioni relative a sgravi tributi erariali	2	6
9. Questioni relative a tributi locali:		
c) ICI	2	3
d) TARSU	1	-
e) Depurazione fognature	-	1
f) sgravi	3	-
10. Questioni relative a bollo e tasse automobilistiche	2	3
11. Varie	6	6

TIPOLOGIA DELLE ISTANZE II SEMESTRE	N. ISTANZE DEF.TE	N. ISTANZE IN CORSO
12. Legge 241/90	-	-
TOTALE ISTANZE	37	43

La presente relazione è stata approvata nella seduta del 23 gennaio 2006.

I Componenti

Col. ris. Giorgio Errù - Dr. Sergio Ferri

Col. ris. Errù Giorgio 

Il Presidente

Dr. Pietro Corda

